



# COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

## CONTRATTI DI CONVIVENZA

### Legge n. 76/2016 commi 36-65 dell'art. 1

Si tratta della convivenza tra due persone maggiorenni di sesso uguale o diverso unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

#### Requisiti:

- maggiore età;
- essere uniti stabilmente da legami affettivi di coppia con reciproca assistenza morale e materiale;
- residenza nel Comune di Strambinello;
- coabitazione e iscrizione sullo stesso stato di famiglia;
- insussistenza di rapporti di parentela, affinità, adozione tra le due parti;
- insussistenza di vincoli di matrimonio o di unione civile.

Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

#### Diritti dei conviventi

In base alla nuova legge:

- i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (art. 1, comma 38);
- in caso di malattia e di ricovero i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate previste per i coniugi e i familiari (art. 1, comma 39);
- ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1, commi 40 e 41);
- i conviventi di fatto hanno alcuni diritti inerenti la casa di abitazione (art. 1, commi da 42 a 45);
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44);
- i conviventi di fatto hanno particolari diritti nell'attività di impresa (art. 1, comma 46);
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno ove ve ne siano i presupposti (art. 1, commi 47 e 48);
- il convivente di fatto è equiparato al coniuge superstite agli effetti del risarcimento dei danni in caso di decesso dell'altro convivente derivante da fatto illecito di un terzo (art. 1, comma 49);
- la convivenza di fatto viene inserita nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale (art. 1, comma 45);
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, per l'ex convivente è possibile ottenere dal giudice il diritto di ricevere dall'altro convivente gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento (comma 65).



# COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

## Per diventare conviventi di fatto

Gli interessati devono presentare all'Ufficiale d'Anagrafe un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi unitamente alle copie dei documenti di identità. La dichiarazione all'Ufficiale d'Anagrafe può essere resa:

- al momento del cambio di indirizzo all'interno dello stesso Comune;
- al momento di nuova iscrizione anagrafica per immigrazione nel Comune;
- successivamente alla costituzione della famiglia anagrafica.

## Modalità della presentazione della domanda

Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile su questa pagina.

La dichiarazione può essere inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

- direttamente allo sportello dei servizi demografici del Comune di Strambinello, in orario di ricevimento al pubblico
- per raccomandata indirizzata a: Comune di Strambinello, Vicolo Scala 2 – 10010 STRAMBINELLO;
- per via telematica all'indirizzo PEC:  
[strambinello@cert.ruparpiemonte.it](mailto:strambinello@cert.ruparpiemonte.it) oppure all'indirizzo mail:  
[strambinello@ruparpiemonte.it](mailto:strambinello@ruparpiemonte.it)

In caso di invio telematico è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale o qualificata e trasmessa a mezzo posta elettronica semplice o pec;
- dichiarazione recante le firme autografe e copie dei documenti d'identità dei dichiaranti scansionate e trasmesse tramite posta elettronica semplice o pec.

A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra l'Ufficio Demografico procederà entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

## Certificazione

La certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto può essere richiesta agli sportelli anagrafici, nel rispetto della normativa sull'imposta di bollo.

## Accertamento dei requisiti

L'Ufficio Demografico provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016). La registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, qualora l'Ufficio Demografico non abbia effettuato la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

## Contratto di convivenza

E' facoltà dei conviventi di fatto disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con



# COMUNE DI STRAMBINELLO

Regione Piemonte Città metropolitana di Torino

sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico ([art. 1](#), c. 50 e 51, legge 76/2016). Il professionista, ai fini dell'opponibilità ai terzi, ne trasmette copia, entro 10 giorni, al comune di residenza dei conviventi, per la registrazione in anagrafe, ai sensi degli artt. 5 *Convivenza anagrafica* e 7 *Iscrizioni anagrafiche* del [DPR n. 223 del 1989](#) ([art. 1](#), c. 50 e 51, legge 76/2016).

## **Cessazione della convivenza di fatto**

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

- a) accordo delle parti: in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio). Se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
- b) recesso unilaterale: il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione;
- c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona: in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
- d) morte di uno dei contraenti: il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l'annotazione della risoluzione del contratto all'anagrafe del comune di residenza.